



AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

Direzione Tecnica

SCHEMA DI CONTRATTO


**APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO
DELLA BANCHINA EMILIA NEL PORTO COMMERCIALE
DI VENEZIA – SEZIONE DI MARGHERA – MOLO B**

Venezia, novembre 2015

Il Responsabile Unico del Procedimento
- dott. Ing. Nicola Torricella -

Sommario	
Sommario.....	2
CAPO I	4
Natura ed oggetto dell'appalto	4
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 - Durata ed ammontare dell'appalto	4
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto	5
CAPO II	5
Disciplina contrattuale.....	5
Art. 4 - Interpretazione	5
Art. 5 - Documenti contrattuali	5
Art. 6 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto.....	6
Art. 7 - Fallimento	6
Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore, condotta dei lavori e domicilio	6
Art. 9 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione	7
CAPO III	7
Termini per l'esecuzione.....	7
Art. 10 - Consegna e inizio dei lavori	7
Art. 11- Termini per l'ultimazione dei lavori.....	8
Art. 12 - Sospensioni e proroghe	8
Art. 13 - Penali in caso di ritardo	9
Art. 14 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma.....	10
CAPO IV	10
Disciplina economica	10
Art. 15 - Anticipazione	10
Art. 16 - Pagamenti in acconto	10
Art. 17 - Pagamenti a saldo.....	11
Art. 18 - Revisione prezzi	11
Art. 19 - Cessione del contratto.....	11
Art. 20 - Cessione dei crediti.....	11
CAPO V	12
Criteri per la liquidazione dei corrispettivi dei lavori	12
Art. 21 - Valutazione dei lavori a misura e a corpo	12
Art. 22 - Valutazione dei lavori in economia	12
CAPO VI	12
Garanzie	12
Art. 23 - Cauzione provvisoria.....	12
Art. 24 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	13
Art. 25 - Riduzione delle garanzie.....	13
Art. 26 - Assicurazioni a carico dell'impresa	13
CAPO VII	14
Esecuzione dei lavori.....	14
Art. 27 - Variazione dei lavori	14
Art. 28 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	15
CAPO VIII	15
Sicurezza nei cantieri	15
Art. 29 - Norme di sicurezza generali.....	15
Art. 30 - Sicurezza sul luogo di lavoro.....	15

Art. 31 - Piani di sicurezza.....	16
Art. 32 - Piano operativo di sicurezza.....	16
Art. 33 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	16
CAPO IX.....	17
Subappalto.....	17
Art. 34 - Subappalto.....	17
CAPO X.....	18
Controversie.....	18
Art. 37 - Controversie.....	18
Art. 38 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	18
CAPO XI.....	19
Ultimazione lavori.....	19
Art. 39 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	19
Art. 40 - Termini per il collaudo.....	20
Art. 41 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....	20
CAPO XII.....	21
Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore.....	21
Art. 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	21
Art. 43 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	21
Art. 44 - Oneri a carico dell'Autorità Portuale.....	23
Art. 45 - Disciplina del cantiere.....	23
Art. 46 - Cartello di cantiere.....	24
Art. 47 - Materiali ed oggetti di valore.....	24
Art. 48 - Spese contrattuali, imposte e tasse.....	25
Art.49 - Elenco descrittivo delle voci di prezzo.....	25



CAPO I

Natura ed oggetto dell'appalto

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente intervento è l'esecuzione dei lavori di adeguamento e ripristino della banchina Emilia nel porto commerciale di Venezia – sezione di Marghera – Molo B a Venezia.

Il presente intervento si inquadra nella più ampia attività dell'Autorità Portuale di Venezia di adeguamento infrastrutturale e strutturale delle banchine portuali di Porto Marghera.

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione generale del progetto esecutivo.

L'Autorità Portuale di Venezia si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportuno, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Schema di contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

Art. 2 - Durata ed ammontare dell'appalto

La durata dell'appalto è così suddivisa:

A. durata per l'esecuzione dei lavori: 630 giorni naturali e consecutivi

La durata temporale dell'appalto prevista è di giorni **630 (seicentotrenta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data della firma del verbale di consegna.

L'appaltatore si rende disponibile ad iniziare i lavori **entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.**

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (compresi gli oneri per la sicurezza IVA esclusa): € **11.253.925,26** (undici milioni duecento cinquanta tremila novecento venticinque //26) e precisamente:

- **importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso:** € 10.765.769,90 (dieci milioni settecento sessanta cinquemila sette cento sessanta nove//90)

- **oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso:** € 488.155,36 (quattrocento ottantottomila cento cinquanta cinque//36);

Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto:

lavorazione	categoria	classifica	qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	subappaltabile
OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO	OG7	VI	si	€ 8.968.752,70		prevalente	30%
OPERE STRUTTURALI SPECIALI	OS21	II	si	€ 475.540,56		scorporabile	100%

DEMOLIZIONE DI OPERE	OS23	III BIS	no	€ 1.321.476,65	scorporabile	100%
ONERI PER LA SICUREZZA				€ 488.155,36		
Totale				€ 11.253.925,26		

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato all'importo dei lavori a corpo ed a misura, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto a ribasso, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si precisa che l'importo relativo agli oneri della sicurezza e il tempo contrattuale non potranno essere aumentati per effetto della redazione del progetto esecutivo sulla base delle varianti offerte in sede di gara, per il quale l'offerente, all'atto della presentazione della offerta, si impegna a redigere il progetto esecutivo nel rispetto del tempo contrattuale offerto e degli oneri della sicurezza fissati in sede di gara.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a misura e a corpo" ai sensi dell'art 53 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il corrispettivo dell'appalto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito dall'appaltatore ed accertato dalla stazione appaltante.

CAPO II

Disciplina contrattuale

Art. 4 - Interpretazione

In tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto e degli elaborati si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Art. 5 - Documenti contrattuali

L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Schema di contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate.

Fanno parte integrante del contratto, e vengono ad esso allegati:

- I. il presente Schema di contratto;
- II. il Capitolato Speciale d'appalto del progetto definitivo;
- III. l'offerta economica costituita dalla "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" offerta in gara;
- IV. l'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- V. gli eventuali giustificati richiesti dalla Stazione Appaltante

Fanno altresì parte del contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo, ma conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti:

- tutti gli elaborati grafici progettuali;
- le polizze di garanzia;
- il Piano di Sicurezza (PSC).

Sono contrattualmente vincolanti, oltre al Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19. 4.2000, n. 145 per la parte in vigore, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.

Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente schema di contratto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 132 del D.lgs. 163/2006.

Art. 6 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Schema di contratto implica da parte dell'Appaltatore la piena conoscenza degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 7 - Fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 D.lgs. 163/2006.

Qualora l'esecutore sia un Raggruppamento Temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006.

Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore, condotta dei lavori e domicilio

Per quanto previsto all'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto, l'appaltatore deve eleggere domicilio a Venezia, e ciò per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto, indicando l'esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale.

A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, vengono effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'appalto, deve conferire, per atto pubblico, su eventuale richiesta di APV, mandato con rappresentanza a persona fisica fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi l'Autorità portuale, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore.

L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il direttore di cantiere con la propria struttura di direzione di cantiere, nei modi e con il personale indicati in sede di offerta,

Art. 9 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, i sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 167 del D.P.R. 207/2010, 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.

E' inoltre stabilito espressamente che nel caso in cui qualche particolare progettuale non fosse sufficientemente descritto, esso in ogni caso dovrà essere eseguito nel modo meglio corrispondente allo scopo e in caso dubbio, in modo analogo alle altre realizzazioni del genere già esistenti.

L'impresa è ritenuta responsabile di tutti i danni che possono essere arrecati a qualsiasi opera sia pubblica che privata per erronee manovre, per l'impiego di mezzi inadeguati.

L'impresa è pure tenuta a riparare tali danni direttamente ed a pagare l'importo dei lavori di ripristino, a seconda di quanto verrà stabilito dalla Direzione lavori. In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire direttamente i ripristini e di trattenere all'impresa l'importo relativo, deducendolo dal credito dell'impresa stessa.

CAPO III

Termini per l'esecuzione

Art. 10 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dell'incarico ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15.

I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 153 comma 1 e comma 4 D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 9 e comma 12 D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che la lavorazione è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale

le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al presente articolo, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il presente articolo si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Le disposizioni sulla consegna di cui al presente articolo, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

Art. 11- Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **630 (seicentotrenta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel tempo utile non sono compresi giorni per andamento stagionale sfavorevole.

Art. 12 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 comma 1 lettere a), b), c) e d) D.lgs. 12.04.2006 n.163 e s.m.i.

Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 190 D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.



Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 12, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

L'appaltatore, qualora per cause a esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 12, può richiedere la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto perché il responsabile del procedimento risponda in merito all'istanza di proroga. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta (30) giorni dal suo ricevimento.

Art. 13 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una **penale pari all'1 per mille (uno per mille)** dell'importo netto del contratto sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Si applica pari percentuale per ritardata consegna del progetto, sulla base dell'importo di progettazione.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, salvo riesame in sede di conto finale.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'istituto della risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo di cui all'art. 136 del D.lgs. n. 163/2006. L'applicazione delle

penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni od oneri, comunque sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi stesi.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.

Art. 14 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, in tutte le ipotesi (ivi comprese quelle derivanti da terzi estranei al contratto) in cui ciò risulti necessario alla miglior esecuzione dei lavori ovvero sia ciò imposto da esigenze in materia di sicurezza.

I lavori, di norma, dovranno svolgersi nei giorni feriali, Potranno altresì essere svolte particolari lavorazioni nei giorni prefestivi e festivi.

L'appaltatore, per quanto sopra citato, non potrà chiedere nessun compenso aggiuntivo, eventuali maggiori costi dovuti alle condizioni pocanzi citate dovranno essere valutati in fase di offerta.

L'appaltatore è inoltre tenuto a concordare con la D.L. il cronoprogramma dei lavori suddiviso per ogni intervento previsto a progetto.

Nel rispetto della prescrizione di cui sopra, l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno per darlo compiuto nel termine contrattuale, sempreché, a giudizio della Direzione Lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita del lavoro ed agli interessi dell'Autorità Portuale.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle prescrizioni della Capitaneria di Porto, ed alle disposizioni di cui alla legge 13/9/1982 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV

Disciplina economica

Art. 15 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98, per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 e fino 31 dicembre 2015 (D.L. 31/12/2014 n. 192), in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la **corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale**. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 107.

Art. 16 - Pagamenti in acconto

Il pagamento della progettazione avverrà in un'unica soluzione ad approvazione dello stesso. L'appaltatore ha l'obbligo di adeguare il progetto esecutivo su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, disposta mediante Ordine di servizio.

I pagamenti relativi alla realizzazione delle opere avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, raggiungano un importo netto non inferiore a **€ 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00)** al netto della ritenuta di cui al comma 2.

L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. 163/2006. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (0,50%) - di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 - da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di collaudo.

Il certificato di pagamento viene emesso nei termini previsti dall'art. 143 del D.P.R. 207/2010. L'emissione è subordinata alla acquisizione da parte della stazione appaltante del DURC, attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori e di copia delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dell'appaltatore ai subappaltatori.

Entro i successivi 30 (trenta) giorni dovrà essere altresì disposto il pagamento degli importi dovuti in conformità al sopra citato art. 143 D.P.R. 207/2010.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al presente articolo.

La rata di saldo è corrisposta, a norma dell'art. 143 D.P.R. 207/2010.

Art. 17 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del presente articolo.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 17, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 18 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 D.lgs. 163/2006 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.


Per l'adeguamento dei prezzi si applica quanto disposto dall'art. 133 del D.lgs. 163/2006.

Art. 19 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 20 - Cessione dei crediti

La cessione dei crediti è ammessa unicamente ai sensi del combinato disposto della L. 21.2.1991, n. 52 e dell'art.117 del D.lgs. 163/2006.



Criteri per la liquidazione dei corrispettivi dei lavori

Art. 21 - Valutazione dei lavori a misura e a corpo

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le quantità effettivamente in opera.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura e a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi offerti in sede di gara (lista delle categorie)

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati a misura applicando alle quantità effettivamente utilizzate i prezzi unitari desunti dal computo degli oneri per la sicurezza allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Art. 22 - Valutazione dei lavori in economia

Per i lavori da eseguire in economia i prezzi della manodopera saranno computati per ora secondo le tabelle del Genio Civile di Venezia, in vigore alla data di esecuzione dei lavori, aumentati del 13% per spese generali e del 10% per utile d'impresa. Sull'aumento per spese generali ed utile d'impresa verrà applicato il ribasso d'asta.

Saranno contabilizzate "in economia" le eventuali prestazioni che verranno dalla D.L. esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma.

Per i lavori in economia, nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro del tipo elettrico e non (trapani, molle a disco, motoseghe, martelli battenti demolitori ecc.), uso di trabattelli, compresi consumi anche di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno contabilizzate le ore effettivamente prestate dalla manodopera in cantiere, anche per frazione di giornata lavorativa, e non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e trasferta.

Per le prestazioni in economia l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla D.L. le liste con le ore di impiego relative agli operai utilizzati e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, la D.L. predisporrà. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

CAPO VI

Garanzie

Art. 23 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 75 D.lgs. 163/2006 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (2 per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 24 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 D.lgs 163/2006 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (10 per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% (20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (20 per cento).

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa sopra richiamata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti a tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel cantiere.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.

Art. 25 - Riduzione delle garanzie

La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113 comma 3 D.lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.lgs.163/2006 l'importo della cauzione provvisoria, della garanzia fideiussoria e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico documenta, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 26 - Assicurazioni a carico dell'impresa

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, D.lgs.163/2006 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto o almeno 10 gg prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione ed assicuri l'Amministrazione stessa contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso

dell'esecuzione dei lavori. Nel primo caso l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto e, nel secondo caso, è pari al 5% (cinquepercento) della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 € (cinquecentomilavirgolazerozero) ed un massimo di 5.000.000,00 € (cinquemilionivirgolazerozero).

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La polizza per la responsabilità civile deve prevedere:

- a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della medesima Amministrazione;
- b) la copertura dei danni biologici;
- c) l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la sicurezza e loro collaboratori autorizzati e dei Collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al presente articolo è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Inoltre l'esecutore dei lavori dovrà prestare la polizza indennitaria decennale e la polizza per responsabilità civile verso terzi, per la medesima durata, di cui all'art. 129, comma 2 del Codice, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

CAPO VII

Esecuzione dei lavori

Art. 27 - Variazione dei lavori

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti, dall'art.132 del D.lgs. 163/2006, dagli artt. 161 e 162, 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti, ai sensi del presente articolo, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (10 per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato o interventi su manufatti e fabbricati non dettagliati nelle planimetrie allegate ma rientranti nelle aree demaniali di Marittima e Marghera.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (5 per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art. 28 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono determinati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

CAPO VIII

Sicurezza nei cantieri

Art. 29 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. È fatto obbligo all'appaltatore di predisporre il piano di sicurezza di cantiere secondo quanto previsto dall'art. 131 D.lgs.163/2006.

Art. 30 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Nuovo testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 31 - Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Art. 32 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato e integrato, e contiene, inoltre, le notizie con riferimento allo specifico cantiere, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione ai sensi dell'art. 131 D.lgs.163/2006 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati

ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di Raggruppamento Temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il riconoscimento degli oneri della sicurezza viene effettuato sulla base di un'apposita contabilità degli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa e saranno liquidati a misura.

CAPO IX

Subappalto

Art. 34 - Subappalto

E' consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo dei lavori, purché effettuato nelle modalità, termini e condizioni di cui all'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 170 del D.P.R. 207/2010, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale di Venezia.

Ai sensi dell'art. 118, comma 9 del D.lgs. n. 163/2006, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al Registro delle imprese.

Il contratto di subappalto, al fine di consentire alla stazione appaltante ovvero alla Direzione dei lavori, di verificare le attività svolte dal subappaltatore, deve contenere oltre all'importo dei lavori, anche l'esatta quantificazione in termini di misure e lavorazioni del contratto tra l'Autorità Portuale di Venezia e l'appaltatore, che si intendono subappaltare. L'Autorità Portuale di Venezia si riserva di verificare che l'importo sia congruo con l'ammontare delle lavorazioni.

Prima dell'autorizzazione del subappalto si dovrà acquisire l'approvazione del POS da parte del Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione.

Art. 35 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le previsioni di legge.

Art. 36 - Pagamento dei subappaltatori

L'Amministrazione provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori

Il contratto dei subappaltatori deve essere tale da prevedere esattamente i disegni di progetto e le lavorazioni di progetto (cod. di computo metrico e articolo elenco prezzi) delle lavorazioni

da subappaltare, intendendosi quindi le relative quantità e il prezzo unitario della lavorazione applicato dal subappaltatore all'appaltatore. Qualora il contratto di subappaltato non rispetti detta clausola lo stesso sarà diniego.

Per la contabilità si procederà in contraddittorio tra stazione appaltante, subappaltatore, e appaltatore quantificando le lavorazioni eseguite per il prezzo unitario di appalto (A) e per il prezzo unitario di subappalto (B): al subappaltatore verrà riconosciuto l'importo desunto (B) e all'appaltatore l'importo desunto (A)-(B).

Gli oneri per l'attuazione di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento saranno pagati esclusivamente all'appaltatore.

CAPO X

Controversie

Art. 37 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, la propria relazione riservata. Il predetto Responsabile del procedimento procede secondo i termini indicati all'art. 240 D.lgs.163/2006 per il raggiungimento di un accordo bonario.

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata, pena la sua decadenza, nei modi e termini prescritti dall'art. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale e non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica, così come previsto dall'art. 240-bis del D.P.R. 207/2010

Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al presente articolo, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Venezia.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione.

Non è ammesso l'arbitrato per la definizione delle controversie.

Art. 38 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 D.lgs. 163/2006 s.m.i. e, in particolare, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza,

j) intervenute variazioni che limitino la capacità dell'appaltatore a contrarre con la pubblica amministrazione, in particolare con riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale e alla qualificazione per eseguire lavori pubblici.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'appaltatore nelle forme di legge, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO XI

Ultimazione lavori

Art. 39 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a formale comunicazione dell'esecutore dei lavori di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia il certificato di ultimazione dei lavori medesimi.

In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Schema di contratto, proporzionalmente all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente

traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo.

Art. 40 - Termini per il collaudo

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso entro il termine di **3 (tre) mesi** dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.


Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può comunque effettuare operazioni di verifica volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

Art. 41 - Presa in consegna dei lavori ultimati

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate e realizzate, prima dell'emissione del certificato provvisorio. In tale ipotesi, da comunicarsi all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. L'Amministrazione può procedere alla presa in consegna anticipata nel rispetto delle condizioni previste all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e previa acquisizione del verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.

La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Schema di contratto.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.



Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e, in genere, norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili (**od altro contratto collettivo**) e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6 D.lgs.163/2006 e dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010;
- e) l'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla medesima legge citata. L'assenza di detta clausola comporta la nullità del contratto. L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Amministrazione copia dei suddetti contratti.

In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione o a essa segnalata da un ente preposto, la medesima Amministrazione comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e sospende il pagamento del SAL sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

Se società cooperativa, l'Impresa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Art. 43 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al D.P.R. 207/2010 e al presente schema di contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono con la precisazione che quelli i cui oneri sono sostenuti dall'Amministrazione risultano sotto evidenziati:

43.1. Oneri e obblighi generali

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capi-

- tolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti di propria iniziativa;
- b) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e coordinamento della sicurezza;
 - c) la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
 - d) l'esecuzione delle prove di carico e ogni altra prova di laboratorio necessaria, nella misura prevista dalle norme di accettazione dei materiali (p.es. NTC 2008);
 - e) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.

43.2. Oneri e obblighi organizzativi

Oltre a quelli specificati nel Capitolato Generale, nel D.P.R. 207/2010, e nel presente schema di contratto, si elencano qui di seguito, a titolo di esempio, alcuni oneri ed obblighi che devono intendersi compresi nel prezzo complessivo offerto oltre alle forniture e prestazioni che sono espressamente indicate nel capitolato speciale d'appalto:

- la formazione di cantiere attrezzato con tutti gli impianti necessari per assicurare la perfetta esecuzione delle opere, compresi i relativi allacciamenti idrici ed elettrici;
- la piena ed ampia responsabilità per qualsiasi danno che per causa dell'Impresa o dei propri dipendenti possa essere causato a persone e cose proprie dell'Autorità e di terzi;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e luci per i segnali notturni nei punti prescritti e quant'altro potrà occorrere allo scopo di sicurezza e venisse particolarmente indicato dalla Direzione lavori;
- il mantenimento di una **sede operativa nell'ambito del territorio comunale**, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) almeno durante le giornate lavorative.

Di tutti questi oneri ed obblighi sopra specificati l'Impresa dovrà tenere conto nella determinazione del prezzo di appalto.

43.3. Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

- a. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di collaudo, lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate, il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo;
- b. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

43.4. Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

L'Appaltatore dovrà provvedere alla restituzione grafica e su file (DWG o DXF) dell'opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i più significativi dettagli costruttivi.

Oltre all' as-built l'impresa dovrà consegnare un prontuario per l'utilizzo degli impianti e tutte le relative certificazioni e manuali d'uso.

Detta documentazione costituisce completamento delle lavorazioni dell'appalto, pertanto la mancanza comporterà la mancata maturazione del saldo finale.

43.5. Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

a. l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

b. il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

c. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario.

43.6 Oneri e obblighi relativi ai sottoservizi

L'appaltatore dovrà provvedere nelle aree dove dovranno essere eseguiti scavi di vario genere, a individuare eventuale presenza di sottoservizi, contattare gli enti preposti alla gestione di tali sottoservizi e concordare modalità di eventuali spostamenti, tempistiche e/o posizionamento di nuovi sottoservizi.

43.7. Obblighi relativi alla gestione dei rifiuti

E' fatto obbligo all'appaltatore rispettare all'interno del cantiere le norme di tutela ambientale, in particolare quelle relative alla gestione dei rifiuti diretti e indiretti prodotti dalle lavorazioni effettuate, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 152 del 2006; è altresì obbligo dell'appaltatore acquisire tutte le **autorizzazioni ambientali (qualora previste)** necessarie per l'avanzamento dei lavori.

Art. 44 - Oneri a carico dell'Autorità Portuale

Gli eventuali onorari spettanti al collaudatore e le indennità di trasferta di funzionari incaricati al collaudo previsto all'art. 11 del presente schema di contratto.

Art. 45 - Disciplina del cantiere

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate. L'Amministrazione potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

In particolare, il direttore di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle misurazioni in corso di lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresì, a quant'altro necessario in concorso sia con il personale dell'Amministrazione che con gli eventuali rappresentanti delle imprese subaffidatarie. Dovrà prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione.

L'Amministrazione ed il Direttore dei Lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del direttore di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.

L'Amministrazione, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto.

E' facoltà dell'appaltatore istituire, con oneri a proprio carico, il servizio di guardiana e sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere; ai sensi dell'articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 46 - Cartello di cantiere

L'appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1.6.1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 47 - Materiali ed oggetti di valore

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto dell'Amministrazione resteranno di proprietà della medesima Amministrazione e l'appaltatore dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo quanto già previsto dal progetto in merito agli oneri di smaltimento.

Comunque, l'Amministrazione si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano sui fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri, con l'obbligo dell'appaltatore di consegnarli all'Amministrazione medesima che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne l'incolumità ed il più diligente recupero.

Qualora l'Appaltatore rinvenga ruderi monumentali dovrà immediatamente sospendere lo scavo e darne avviso ai rappresentanti dell'Amministrazione, senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi modi in mancanza di permesso preventivo.

L'appaltatore è responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

Art. 48 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'appaltatore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l'I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto, incluse le spese di bollo per il certificato di collaudo.

Art.49 - Elenco descrittivo delle voci di prezzo.

I prezzi unitari in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati a misura, sono quelli offerti dall'appaltatore in sede di gara con le specifiche e le prescrizioni delle singole lavorazioni descritte nell'Elenco descrittivo delle voci di prezzo essi compensano oltre agli oneri previsti dal capitolato generale, tutti gli oneri delle prescrizioni ed obblighi descritti nel presente schema di contratto ed allegato capitolato speciale, e quanto segue:

- a) circa gli operai ed i mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché dei premi di assicurazione sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- b) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti all'uso;
- c) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, imposta di consumo, cali perdite, sprechi etc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità e oneri di cave o discariche, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.; e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

